

**Legge federale
sulla retribuzione e l'infrastruttura
dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
(Legge sulle indennità parlamentari, LI)**

Modifica del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 2007²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1988³ sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 3a

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 500 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

Art. 10 cpv. 2

² La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

II

Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica, l'indennità annua di cui all'articolo 3a è adeguata al rincaro mediante ordinanza dell'Assemblea federale secondo l'articolo 14 capoverso 2, l'importo dell'indennità annua di cui all'articolo 3a aumenta in maniera corrispondente.

¹ FF **2008** 109

² FF **2008** 121

³ RS **171.21**

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 2008⁴

Termine di referendum: 10 luglio 2008

⁴ FF 2008 1953